

## INTRODUZIONE

### IL CYBOR DEVIANTE

*Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo... Come lacrime nella pioggia... È tempo... di morire...<sup>1</sup>.*

Questa frase, ormai entrata nella storia del cinema, è stata pronunciata dall'attore Rutger Hauer che, nel film *Blade Runner*, interpreta la parte di Roy Batty, un *cyborg filosofo* che pensa come un umano e come un umano non vuole essere *ritirato* (paura di morire?) dopo i previsti quattro anni di *vita*.

La peculiarità di Roy è quella di mostrare sentimenti umani spesso buoni (salva la vita al protagonista Harrison Ford che lo cerca per "ritirarlo"), ma di essere comunque considerato un deviante, un *cybor deviante*, perché non rispetta il destino che l'uomo, il suo creatore, gli ha riservato.

Da un capolavoro della cinematografia mondiale, girato *in tempi non sospetti* comprendiamo quanto profondo sia il desiderio di conoscenza e quanto questo sia stato considerato pericoloso da chi detiene il potere politico e il *monopolio del sapere*. E la tecnologia – buona se *asservita al potere* – diventa pericolosa quando è *libera dal potere*.

Chi è, quindi, ai giorni nostri, il *cybor deviante*? Cosa è la *cybor devianza*? Quali rapporti può avere la tecnologia informatica con il concetto sociologico di devianza da un lato ed il Diritto dall'altro?

<sup>1</sup> L'originale - tratto dal film "Blade Runner" di Ridley Scott del 1982 - in lingua inglese del monologo di Rutger Hauer, non presente nel romanzo, recita: «I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears... in rain. Time to die».

A queste domande tenterò di dare una risposta attraverso un procedimento di analisi che, partendo dai concetti di base della sociologia della devianza e passando attraverso alcune considerazioni metagiuridiche, mi consenta di modellare questa nuova figura di deviante.

Nel far ciò terrò ben distinte la devianza intesa quale violazione di norme socio-culturali, da quella, spesso più grave, che porta alla violazione di norme giuridiche caratterizzate dalla previsione di sanzioni penali. Allo stesso modo tenterò di evidenziare una terza categoria all'interno della quale vi sono dei comportamenti che si muovono in quella zona grigia, tra normalità, devianza e criminalità, e che, in funzione del momento storico, dell'ideologia imperante o degli interessi economici, possono essere facilmente inseriti tra le condotte eticamente accettabili o addirittura auspicabili, così come possono essere considerate moralmente riprovevoli, se non crimini veri e propri. A titolo di esempio, infatti, se gli Stati Uniti d'America rallentano il programma nucleare iraniano - inserendosi abusivamente nei sistemi telematici di quello Stato - il mondo occidentale plaude al tentativo di bloccare il terrorismo islamico anche se ciò viene fatto violando la sovranità di quello Stato; quando invece la Cina tenta di bloccare Google al proprio interno o hacker islamici oscurano siti istituzionali occidentali, il medesimo comportamento diventa moralmente inaccettabile, perché viola i principi della democrazia, o, addirittura, un crimine, perché rappresenta un attacco portato alle istituzioni democratiche del mondo occidentale.

In particolare esamino questo passaggio dalla "normalità" alla "criminalità" attraverso più fasi conseguenti l'una all'altra. Definendo il concetto classico di devianza, ho cercato di evidenziare come questa rappresenti un comportamento che non rispetta, in vario modo, le attese sociali o le norme giuridiche, che definiscono funzionalmente il senso della realtà quotidiana di un ambiente sociale con il quale il deviante si trova a dover interagire. In altri termini si tratta di un comportamento che si discosta dalle "aspettative di normalità" collaudate da una data società.

Di conseguenza la norma sociale, morale o giuridica, che vieta quel determinato comportamento, perde efficacia per il deviante. Egli non è più controllabile e diventa un pericolo per la stabilità del-

la società di riferimento che deve necessariamente reagire per ripristinare il controllo sociale, rieducando il soggetto deviante al fine di risocializzarlo. Ove non ci sia tale reazione “sociale” l’atto non può essere considerato deviante, se non in astratto.

La norma, quindi, agisce socialmente attraverso due vie: la legittimazione, e cioè l’adesione alle aspettative di comportamento e di ruolo in seguito ad un processo di socializzazione ben riuscito, ed il controllo mediante appositi apparati che agiscono erogando sanzioni, al fine di ripristinare lo stato di conformità che precedeva l’atto deviante. Il comportamento deviante dunque assume connotazioni diverse a seconda della tipologia di norma che viola. Dalla sociologia al diritto il passaggio è scontato.

In materia informatica tale comportamento è influenzato da meccanismi di adattamento sociale non ancora perfettamente definiti perché in continua evoluzione. Ciò rende più complessa la definizione di devianza e l’applicazione di tale concetto a situazioni in cui il confine tra il reale e il virtuale diventa sempre più labile.

In tal senso ho cercato di adattare, nei limiti della coerenza logica, i modelli teorici classici al mondo digitale, tentando di classificare le categorie sociali emergenti - quale quella dei nativi digitali - in un’ottica sociologica, per poi studiarne comportamenti e mentalità al fine di delineare un nuovo concetto di devianza e di controllo sociale alla luce della delicatissima divisione tra la sfera pubblica e quella privata nella società digitale.

Nella seconda parte, invece, più specificamente giuridica, ho cercato di stabilire un confine convenzionale tra la devianza in senso sociologico e quella più evidentemente giuridica, il cui studio rientra nel campo della criminologia e del diritto penale. Nel far ciò - dopo aver definito la criminalità informatica - ho delineato i limiti costituzionali e quelli derivanti dalla normativa internazionale e, più specificamente, da quella europea, nella creazione e nell’applicazione delle norme penali di contrasto al cd. cybercrime.

Infine ho elaborato giuridicamente quei reati informatici che ritengo più direttamente coinvolti nel cambiamento sociale dettato dalla rivoluzione telematica, esaminandone gli aspetti inerenti al legame tra il fatto tipico ed anti-giuridico con la tipologia di evento previsto dalla norma incriminatrice e - in particolare - con l’elemen-

to psicologico del reato, che, il più delle volte, connota anche l'elemento della devianza dell'autore.

Nell'esame delle fattispecie ho utilizzato gli studi della dottrina più moderna ed autorevole e i primi approcci giurisprudenziali ad una materia che è ben lontana dal background culturale dei magistrati. A volte, infatti, questi ultimi si confrontano con difficoltà e frequenti equivoci sugli elementi tecnologici del fatto di reato, con ciò contribuendo a rendere più problematici i rapporti tra diritto e sviluppo tecnologico.

Non ho trascurato l'altro termine del problema nel mondo del cybercrime, spesso invece ai margini delle analisi giuridiche, quello del punto di vista della vittima. Ho tentato di indagare la figura meno considerata della triade autore/reato/vittima, per capire come l'interprete possa trovarsi davanti a situazioni in cui la vittima agevola o addirittura induce l'autore a commettere il reato, mediante comportamenti dettati dall'ingenuità, dall'ignoranza o dalla vergogna, che rendono più complesse le tecniche d'indagine per la ricerca del colpevole.

In conclusione di queste brevi note di presentazione devo ammettere che ho iniziato con il dubbio di come sociologia e diritto potessero trovare un luogo di incontro e di influenza reciproca, ma nel prosieguo del lavoro mi sono reso conto – molto più di quanto avessi immaginato – di come spesso le due discipline rappresentino due mondi diversi ma assolutamente complementari. In particolare, nel campo del diritto penale, i concetti sociologici speculativi, e, a maggior ragione, quelli sperimentali, rappresentano frequentemente il giusto connubio culturale che dà un senso compiuto e una giustificazione sociale alla norma incriminatrice.

Gli esseri umani - diceva Max Weber - agiscono teleologicamente perché mirano, più o meno consapevolmente, al raggiungimento di un obiettivo. La loro azione può coordinarsi o opporsi a quella altrui, ma in ogni caso vi influisce attraverso quelli che l'autore definisce "scambi comunicativi", la cui comprensibilità dipende, soprattutto, dall'adozione di codici comuni da parte dei membri di un gruppo sociale. La sociologia contribuisce alla "scoperta ed alla definizione" di questi "codici comuni" in mancanza dei quali il diritto rimarrebbe un vuoto contenitore di concetti meramente descrittivi,

con la conseguenza della sua difficile adattabilità ai continui mutamenti sociali.

Il diritto rappresenta in definitiva un mezzo per risolvere le conflittualità che sono insite in ogni società umana; ed in quanto tale non può prescindere dalla scienza sociale che studia, analizza e prevede queste conflittualità, suggerendo le soluzioni più idonee alla “riduzione della complessità” che il diritto metterà in opera attraverso opportune procedure di tecnica giuridica.

Questo è, in fin dei conti, quello che ho tentato di fare nelle pagine che seguono; un procedimento di riduzione della complessità che ci aiuti a comprendere meglio il fenomeno della società digitale e possa essere di ausilio a quegli operatori del diritto che si scontrano giornalmente con l'immane compito di adeguare le norme giuridiche all'evoluzione sociale, economica e tecnologica.

*Giuseppe Motta*